



Aleksander Panjek
**Ex urbanitate, et non per vim. Alle
origini della resistenza contadina a
Tolmino: gli ultimi anni veneti (1507-
1508)**

Parole chiave: Storia rurale, Resistenze contadine, Tolmino

Keywords: Rural history, Peasant resistance, Tolmino

Contenuto in: Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

Curatori: Alessio Fornasin e Claudio Povolo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2014

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

ISBN: 978-88-8420-875-0

ISBN: 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

Pagine: 243-252

DOI: 10.4424/978-88-8420-875-0-21

Per citare: Aleksander Panjek, «Ex urbanitate, et non per vim. Alle origini della resistenza contadina a Tolmino: gli ultimi anni veneti (1507-1508)», in Alessio Fornasin e Claudio Povolo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 243-252

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/ex-urbanitate-et-non-per-vim-alle-origini-della>

*EX URBANITATE, ET NON PER VIM. ALLE ORIGINI
DELLA RESISTENZA CONTADINA A TOLMINO:
GLI ULTIMI ANNI VENETI (1507-1508)*

Aleksander Panjek

La popolazione e le comunità rurali dell'area di Tolmino nell'alta valle dell'Isonzo sono passate alla storia per la loro inclinazione alla rivolta. La sollevazione più nota, anche perché generò un movimento contadino che si estese ben oltre i limiti delle valli alpine e prealpine, fino a portare all'intervento militare per essere sedata, è nota come la «Grande rivolta di Tolmino» del 1713. Tuttavia, episodi di protesta, tumulti e sollevazioni dal carattere circoscritto o più ampio, si susseguirono numerosi nella prima età moderna, sebbene non tutti siano stati oggetto di ricostruzioni storiche. Senza contare le rivolte di più vasta portata, avvenute nelle regioni slovene nella prima età moderna e che si allargarono anche a quest'area, tra il 1513 e il 1700 vi sarebbero stati nel capitanato di Tolmino almeno venti differenti tumulti e sollevazioni, indirizzati sia contro il potere secolare sia ecclesiastico¹, mentre da un elenco dichiaratamente incompleto essi risultano essere stati almeno dodici tra il XVI e il XVIII secolo (*tab. 1*). Leopoldo Adamo Strassoldo, che ricoprì la carica di luogotenente della contea di Gorizia per ben trentotto anni (1695-1733), sostenne che gli abitanti del territorio di Tolmino «di natura loro sono sempre stati dati alle sollevazioni, e ad opporsi alle Clementissime nuove imposizioni d'aggravij»².

Il comune denominatore più evidente di tali episodi e movimenti è costituito dal fatto che si svolsero nei primi due secoli della sovranità asburgica sul territorio di Tolmino. La prima rivolta in questa lunga serie avvenne solo pochi anni dopo il passaggio dalla sovranità veneta a quella austriaca, ovvero ancora prima che tale passaggio fosse sancito dal trattato di pace e dagli accordi successivi alla guerra veneto-asburgica degli anni 1508-1516 (Worms 1521, *sententia Tri-*

¹ B. MARUŠIČ, *Veliki tolminski punt leta 1713*, Trst, Založništvo tržaškega tiska 1973, p. 46.

² Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, *Miszellen*, K. 428, ff. 2636-2643, *Memoriale Strassoldo*, 22 maggio 1713.

Tab. 1. Elenco (incompleto) dei tumulti e delle rivolte minori nel territorio di Tolmino e nel Litorale sloveno (asburgico) in età moderna.

<i>Territorio di Tolmino</i>	<i>Anno</i>	<i>Altra signoria o località nel Litorale sloveno</i>	
1 Capitanato di Tolmino	1513-1515		
2 Volče	1514		
3 Tolmino (Tolmin)	1523		
	1538-1539	Plezzo (Bovec)	1
4 Capitanato di Tolmino	1539		
5 Capitanato di Tolmino	1542-1544		
	1556	Contea di Gorizia	2
	1580	Dintorni di Gorizia	3
	1587-1588	Štanjel (San Daniele del Carso)	4
	1594	Contea di Gorizia	5
6 Volče	1605		
	1609-1610	Carso	6
7 Capitanato di Tolmino	1627	Idrija	7
8 Cerkno	1629		
	1631	Contea di Gorizia	8
	1655	Štanjel, Komen, Schwarzenegg,	9
	1655	Salcano (Solkan), Collio	10
9 Capitanato di Tolmino	1655		
	1668	Contovello, Prosecco, S. Croce (Kontovel, Prosek, Križ)	11
	1675	Bovec (Plezzo)	12
10 Šentviška Gora	1699		
11 Capitanato di Tolmino	1701-1703		
12 Capitanato di Tolmino	1787		

Fonte: B. GRAFENAUER, *Razredni boji agrarnega prebivalstva*, in *Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog*, vol. II, Ljubljana, Družbena razmerja in gibanja 1980, pp. 502-505.

dentina 1535). Negli anni tra il 1513 e il 1515, infatti, le comunità tolminesi si rivoltarono contro il primo signore di Tolmino di nomina asburgica, Michael Neuhaus. A causare questi moti contadini furono, in sintesi e stando alle loro stesse dichiarazioni, l'accrescimento degli aggravi fondiari, le multe indiscriminate, la severità delle pene comminate e il mancato rispetto del ruolo della popolazione rurale nel tradizionale sistema giudiziario locale. Ciò avveniva nonostante gli 'austriaci' avessero ordinato a Neuhaus di mantenere in vigore l'ordinamento e di rispettare i preesistenti diritti di autogoverno in ambito giudiziario. In precedenza, invece, sia i 'veneziani' sia i 'civildesi' non avrebbero svolto alcuna pressione indebita sulla popolazione del territorio di Tolmino, mantenendo

done e rispettandone i diritti e le competenze, anzi concedendo loro anche esenzioni daziarie³.

Alcuni documenti ci aiutano a mettere in dubbio questa visione piuttosto idilliaca del periodo veneto, ma anche di ricostruire alcuni tratti del sistema d'autogoverno delle comunità delle valli isontine⁴.

La storia amministrativa e giuridica del territorio di Tolmino nel tardo medioevo è strettamente legata e condizionata dai rapporti con la città di Cividale e dalla presenza di un gruppo di famiglie, noto con il nome di «Consorti di Tolmino»⁵. Nel 1379 il patriarca di Aquileia concesse alla città di Cividale il castello, la corte e la *gastaldia* di Tolmino. Sebbene questa non fosse la prima concessione di tale natura, essa è rilevante perché in seguito fu sempre rinnovata cosicché Tolmino rimase alle dipendenze di Cividale, ma anche perché solo dieci giorni più tardi la città di Cividale concesse lo stesso castello, corte e *gastaldia* a un gruppo di suoi concittadini⁶. Già pochi anni più tardi (1382) uno di essi fu nominato capitano del castello superiore di Tolmino, con la responsabilità di garantire il controllo militare del territorio⁷. Il castello, la corte e la *gastaldia* di Tolmino rimasero a Cividale e ai consorti anche dopo la conquista del Patriarcato d'Aquileia da parte della Repubblica di Venezia (1420). Nella storiografia non si trovano però informazioni precise e del tutto attendibili sul sistema di autogoverno, sui diritti e i privilegi delle comunità rurali del territorio di Tolmino nel periodo patriarcale e veneto. Anche per questa ragione paiono interessanti alcuni verbali del consiglio (*Consilium*) della Comunità di Cividale, da cui traspaiono la situazione nel campo dell'autogoverno delle comunità rurali del territorio di Tolmino e i loro rapporti con

³ M. VERBIČ, *Gospodarski in socialni položaj tolminskega kmeta v začetku 16. stoletja in upori tolminskih kmetov v letih 1513 do 1515*, in «Zgodovinski časopis», XXVIII (1974), pp. 3-43.

⁴ Le fonti cui mi riferisco e che utilizzo qui di seguito sono state individuate da Ines Beguš nel corso della sua ricerca dottorale sull'autonomia e l'economia delle valli del Natisone in epoca veneta (*Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki*), che me le ha gentilmente segnalate e che qui ringrazio.

⁵ Sulla vicenda dei Consorti di Tolmino si veda ora A. PANJEK, *I Consorti di Tolmino. Un'alleanza tra famiglie con interessi oltre confine (secoli XIV-XVII)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 125 (2013) 1, pp. 1-10.

⁶ Le trascrizioni del documento attestante le due cessioni del 1379 sono pubblicate in V. JOPPI, *Documenti goriziani del secolo XIV (continuazione)*, in «Archeografo Triestino», n.s., XVII (1891), pp. 28-31 e 33-35. Si veda anche M. KOS, *Srednjeveški urbarji za Slovenijo, II, Urbarji slovenskega Primorja, I*, Ljubljana, Slovenska Akademija znanosti in umetnosti 1948.

⁷ JOPPI, *Documenti goriziani...* cit., p. 38.

i consorti negli anni 1507 e 1508, quindi alla vigilia della già accennata guerra austro-veneta⁸.

Tra giugno e luglio del 1507 il consiglio della città di Cividale ricevette alcune comunicazioni dal luogotenente del Friuli e dai Provveditori al Sal in merito al trasporto e al rifornimento di sale nel territorio di Tolmino. Il 7 giugno pervenne l'istruzione di mettere a disposizione due cittadini «ben istruiti e informati sulle cose della contrada di Tolmino circa il negozio del sale» perché si recassero «per il bene del ducale dominio e il comodo dei sudditi in quei luoghi». Il consiglio nominò due deputati (*Belfortius de Miutinis e Bastianus de Philitinis*). Alla fine della stessa settimana, il 13 giugno, in una riunione domenicale verosimilmente convocata con urgenza, vista l'imminente festa di san Vito, fu presentato in consiglio di Cividale un dispaccio del luogotenente con alcuni 'capitoli' in merito al magazzino del sale in Tolmino, che «in forza del decreto del Consiglio dei X sarebbe stato tenuto da Polidoro, conduttore del dazio del sale». Il contenuto dei 'capitoli' prevedeva che fossero presi dei provvedimenti affinché il magazzino fosse provvisto di cento *moggi* di sale e che fossero «proclamati i capitoli fatti contro chi commette contrabbandi di sale alla festa di san Vito». Il conduttore del dazio del sale si disse contento, se si fosse potuto riscuotere dagli 'sloveni' (*sclavis*) per il sale e se i 'dispensatori' (*dispensatores*) di quello stesso sale «in detto luogo» fossero stati tenuti a dare 16 *libbre* per *pesenale*, chiedendo che questi due punti fossero aggiunti ai 'capitoli'. Il consiglio accolse la richiesta di Polidoro e dispose a due propri membri di stilare con precisione i 'capitoli', compresi i punti proposti dal conduttore del dazio, ordinando poi ai consorti di Tolmino di «farli proclamare nel detto luogo della festa di S. Vito» e altrove, se necessario⁹.

Passata l'estate, Simon e Jernej (*Arneus*), fratelli di Tolmino, e Jurij Koren (*Jurius Corenus*) di Šentviška Gora (*Monte S. ti Viti*), in qualità di «sindici di tutta la contrada di Tolmino» (*syndici totius Contratae Tulmini*), presentarono al consiglio di Cividale la richiesta di autorizzazione a recarsi a Venezia e di nominare un rappresentante della città, che andasse «con loro al Serenissimo Ducale Dominio a supplicare Sua Serenità di degnarsi a conservarli nella loro antica consuetudine circa l'acquisto del sale; cioè che essi della contrada di Tolmino possano andare ad acquistare sale in Istria, come sono stati soliti fare in passato». A questo punto,

⁸ Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori ai confini*, b. 186, lib. I, *Plures actus, et sententiae promulgatae in appellatione per magnificam Communitatem Civitatis Austriae sive Fori Iulii super gestis, et sententiatis in prima instantia per iudicium Tulmini 1507. Deputatio capitanei arcis Tulmini facta per Communitatem*. Il fascicolo raccoglie copie di documenti certificate dalla cancelleria di Cividale nel 1582.

⁹ *Ivi*, ff. 7 e 11.

‘insorsero’ tre dei consorti di Tolmino, nobili Giovanni, Felice e Uberto Formentini, sostenendo che la licenza a recarsi a Venezia non dovesse essere concessa nel modo più assoluto, «perché potrebbero trattare qualcosa contro gli stessi signori Consorti di Tolmino, soprattutto in considerazione del fatto che non volevano dichiarare cosa avessero trattato nell’assemblea da essi fatta, e perché si convocarono contro e in sprezzo della loro volontà; e – ciò che è peggio – ancorché redarugiti da Pantaleone de Ripa, furono minacciati di morte, e molto altro fecero in proprio disonore e contro i decreti dell’Illustrissimo Ducale Dominio». Per questa ragione, secondo i consorti, essi sarebbero stati piuttosto da punire, «in particolare i predetti tre sindici, che sono la causa di tutti gli scandali ed errori, e i principali promotori delle convocazioni fatte in tal modo».

Uno dei due *provisori* cividalesi, nobile Zeno de Portis, confermò di avere consentito «agli uomini della contrada di Tolmino di ingaggiare un notaio e di prendere le disposizioni, che volevano prendere», ma a patto che esse venissero poi presentate al consiglio, che le avrebbe approvate ovvero cassate. Dopo «maturo consiglio», il consiglio di Cividale stabilì di differire la decisione sul quesito, se le deliberazioni accolte dall’assemblea tolminese (*ea, quae tractaverunt in ipsa Convocatione facta per ipsos de Tolmino, simul cum syndicatu*) dovessero essere «cassate e annullate». Riguardo alla questione se il *provisore* da solo potesse dare licenza per lo svolgimento di tali assemblee, senza previo assenso dei consorti e senza che v’intervenissero almeno due di essi, furono invece nominati deputati con il compito di dare un responso due tra i membri del consiglio cittadino (*Nordius di Nordijs e Bastianus Philitinus*)¹⁰.

Sebbene la decisione a prima vista appaia cauta e di compromesso, a ben vedere risulta piuttosto chiaro che l’autorità cittadina non si piegò alle pesanti accuse e alle veementi proteste dei consorti, né accolse le loro pretese. Una tale decisione avrebbe, di fatto, comportato il riconoscimento a favore dei consorti di un diritto d’interposizione e interferenza nel rapporto tra la popolazione del territorio di Tolmino e il consiglio cividalese in ambito amministrativo. La documentazione successiva riguardante la questione è, però, assente.

Una vicenda risalente all’anno successivo offre tuttavia qualche indizio sull’esito della discussione svoltasi nel 1507. Verso la fine di settembre del 1508, Leonardo de Manzano e Filippo de Formentini in nome dei consorti di Tolmino proposero che fossero citati innanzi al consiglio di Cividale gli «uomini della villa di Tolmino» (*homini Villae Tolmini*). Lo scopo era ottenere la conferma del fatto che gli uomini della contrada di Tolmino fossero tenuti a «contribuire fieno, strame e legna, così come negli altri luoghi della Patria dagli

¹⁰ *Ivi*, ff. 13-14.

altri sudditi», e com'erano da lungo tempo soliti fare, per «onorare» i luogotenenti veneti e gli altri signori quando visitavano Tolmino. Simon e Mihael decano di Tolmino, presenti in rappresentanza della comunità di Tolmino (*Simone, et Michaile Decanus Tolmini [...] nomine Communis Tolmini*), chiesero tempo fino a dopo la «fiera bianca», al fine di poter convocare la «vicinanza generale» del territorio ovvero di «tutta la contrada» di Tolmino, che avrebbe determinato se dovessero contribuire o meno (*petentibus terminum faciendi convocari generalem viciniantiam Territorij Tolmini post nundinas blancas [...] antequam fieret generalis Convocatio Viciniantiae totius Contratae Tolmini*)¹¹.

Due settimane più tardi (11 ottobre) Simon detto Mikloš e Blaž Fribec, «portavoce di tutta la contrada e degli uomini del territorio di Tolmino» (*Simon dictus Miclos, et Blasius Fribez tanquam nuncij totius Contratae, et hominum territorij Tolmini*), tornarono esprimendo posizioni articolate, partendo da una serie di doglianze nei confronti dei consorti. Dichiararono di essere soliti lavorare le braide dei consorti e «falciare e governare» una grande quantità di fieno, conducendolo poi alla corte di Tolmino affinché i consorti potessero «onorare i Magnifici Signori Luogotenenti e altri degnissimi Patrizi Veneti». Erano inoltre obbligati a fornire dei bovi in modo che i famigli dei consorti potessero portare la legna per uso della corte. Ma, «non contenti», i consorti erano «soliti acquisire con la forza fieno e altri beni dalle case dei vicini, e – ciò che è peggio – sferzandoli con molte minacce e grida ostili» (*quod peius est, eos verberant cum multis minis, et clamoribus*). I portavoce della contrada di Tolmino si lamentarono inoltre del fatto che i consorti li facessero citare innanzi al consiglio di Cividale, quando promulgavano qualche «sentenza» (*sententia*) a essi sgradita, «contro l'antica consuetudine osservata in passato» (*contra antiquam consuetudinem servatam per elapsum*). Per questa ragione chiesero «in nome di tutta la contrada» al consiglio di Cividale di voler provvedere in modo che non fossero obbligati alla contribuzione in questione, tanto più in considerazione del fatto che i consorti possedevano «molti luoghi» da cui ricavare fieno in quantità per il proprio uso, denunciando altresì che di presente né i consorti né i loro famigli risiedessero nella corte di Tolmino. Gerolamo e Filippo Formentini risposero di non aver introdotto alcuna novità, ammettendo che proprio in quell'anno vi erano stati «molte discussioni e disturbi» (*multas discussiones, et disturbia*) e che gli uomini di Tolmino erano indubbiamente stati aggravati oltre il consueto. La ragione era che, in passato, i luogotenenti e i funzionari veneti non visitavano Tolmino, per cui i consorti non aggravavano la popolazione locale, mentre di presente vi erano state per tutto il corso

¹¹ *Ivi*, f. 16v.

dell'anno missioni ordinate dal «ducale dominio» (da porre in relazione con i preparativi di guerra, data l'importanza strategica del castello di Tolmino quale via d'accesso alla pianura friulana) e alle riparazioni della «casa» del castello, «minacciata di rovina», ordinata dallo stesso consiglio di Cividale subito dopo la nomina del nuovo capitano¹². I consorti terminarono chiedendo al consiglio di deliberare che i tolminesi dovessero contribuire il fieno, lo strame e la legna.

A questo punto i due rappresentanti della contrada di Tolmino aggiunsero una nuova doglianza alle lamentele già riportate, sostenendo che i consorti erano soliti rinchiudere le persone, condannate soltanto con una multa pecuniaria, «in fondo alla torre» del castello come se fossero dei criminali (*in fundo turris, ubi ponuntur malofactores*), chiedendo fossero posti «in luogo e carcere dignitoso» (*in loco, et carceribus honestis*). Peraltro si «contentavano e promettevano» che in caso di necessità avrebbero contribuito il fieno, lo strame e la legna ai dipendenti e ai rettori del dominio veneto, ma «per cortesia, e non per forza» (*ex eorum urbanitate, et non per vim*). Richiesero, però, di provvedere a ciò che non dovessero più svolgere le *rabotte* in favore dei consorti nemmeno *in braida*, come da antica consuetudine, e che gli stessi consorti non potessero obbligare gli uomini della contrada di Tolmino a effettuare *rabotte* all'infuori della *braida*. I consorti s'impegnarono a non rinchiudere più i multati in fondo alla torre, ma in un carcere dignitoso, e sostennero che non si voleva avere da loro il fieno, lo strame e la legna con la forza, bensì «senza difficoltà e con il consenso». I due portavoce della contrada di Tolmino chiesero infine tempo fino alla festa di S. Caterina (25 novembre) per rispondere ai consorti, se fossero obbligati o meno a svolgere le *rabotte* all'infuori dalla *braida*, soprattutto perché i consorti pretendevano che fossero obbligati a svolgerle sia nella *braida* sia fuori e, nel caso in cui non fossero eseguite, pretendevano un corrispettivo in denaro. Anche in questo caso mancano i verbali del seguito della vertenza¹³.

Se la scarsità di conoscenze sul sistema e sul funzionamento dell'autogoverno nel territorio di Tolmino in epoca veneta giustifica il dettaglio con cui sono state riportate queste discussioni innanzi al consiglio di Cividale, è senz'altro giunto il momento di trarne una ricostruzione, seppure di carattere preliminare e con riferimento agli ultimissimi anni della sovranità veneta in quest'area.

Quando intendevano affrontare materie considerate rilevanti e di più ampio interesse, come nel caso del privilegio sul commercio del sale istriano, o ritenevano necessario dare maggior peso e legittimità alle proprie posizioni, come nel caso della contribuzione del fieno, strame e legna, gli abitanti del territorio di Tolmino convocavano assemblee estese a diverse comunità di villaggio, che essi

¹² *Ivi*, ff. 8-9.

¹³ *Ivi*, f. 17-18 (27. 9. e 11. 10. 1508).

stessi definivano «vicinanze generali», mentre il consiglio di Cividale e i consorti, per lo meno in queste fonti, chiamavano «convocazioni» (*Convocationes*)¹⁴. Una prima questione, cui già si è accennato, riguarda l'autonomia con la quale la popolazione del territorio di Tolmino poteva e soleva convocare le «vicinanze generali». Nella vertenza del 1508 non si trova alcuna menzione riguardo alla richiesta o all'obbligo di richiedere ai consorti la «licenza» di poter convocare tali assemblee, sollevata l'anno precedente. Su questa base pare verosimile, seppure non certo, che i consorti non avessero avuto successo con la vertenza del 1507. Qualche dubbio in più rimane in merito al ruolo del consiglio ovvero dei *provisori* di Cividale. I portavoce della contrada di Tolmino, infatti, durante le sedute del consiglio non chiesero «licenza» di convocare una «vicinanza generale», ma un «termine», un determinato tempo, e quindi sostanzialmente un aggiornamento della discussione per poter nel frattempo convocare e svolgere un'assemblea al fine di esprimersi su quanto emerso nel corso del dibattimento in consiglio. Nonostante la delibera con la quale il consiglio nel 1507 nominò due deputati con il compito di esprimersi, tra l'altro, sul fatto se il *provisore* potesse da solo dare «licenza» allo svolgimento della «vicinanza generale», lo stesso provvisore, Zeno de Portis, nella stessa seduta non aveva sostenuto di aver acconsentito allo svolgimento dell'assemblea stessa, bensì al fatto che potessero deliberare di ingaggiare un notaio per stilare una supplica da presentare al governo veneto, previa verifica in consiglio. Ciò potrebbe indicare che si trattava di un passaggio legato all'intenzione di inviare una missione a Venezia, più che alla convocazione della «vicinanza generale» in sé. Pur restando queste incertezze, rimane però indubbio che nel territorio di Tolmino esistesse l'istituto della «vicinanza generale» e che essa potesse (di fatto) venire convocata senza l'assenso dei consorti di Tolmino, anzi anche nonostante l'espressa contrarietà degli stessi. È altresì evidente come la popolazione rurale ricorresse coerentemente e sistematicamente a questo istituto per esprimere e legittimare le proprie posizioni.

Risulta altresì chiaro che negli ultimi anni del dominio veneto era in corso una lotta per il controllo sulle «vicinanze generali», della quale erano protagonisti i consorti in quanto titolari della signoria fondiaria e della giurisdizione sul territorio di Tolmino. In base all'interpretazione degli «uomini di Tolmino»,

¹⁴ Sebbene è chiaro che tale definizione indicasse la partecipazione all'assemblea da parte di diverse comunità di villaggio, non è possibile stabilire con certezza l'effettiva estensione corrispondente ai termini 'contrada' e 'territorio' di Tolmino, ma nella concessione patriarcale del 1402, di un secolo precedente, l'area e le località comprese nella 'gastaldia' sono equiparate con la 'contrada' di Tolmino: «[...] nec non cum custodijs fortilitiorum, locorum eiusdem Gastaldiae, seu contrata nostra Tulmini» (Archivio Storico Provinciale di Gorizia, *Politica II*, b. 1, primo fascicolo, b).

invece, l'istanza superiore alla loro convocazione generale non erano i consorti, ma semmai il consiglio della città di Cividale, per il quale passavano (per lo meno) quando intendevano stabilire un contatto diretto con il governo veneziano. Ciò significa che in ambito amministrativo non riconoscevano alcuna funzione ai consorti e *gastaldi* di Tolmino, ma anche che erano in grado di distinguere molto chiaramente tra l'ambito giurisdizionale e quello amministrativo. A questo proposito è forse utile ribadire che qui si discute, appunto, dell'autogoverno in campo amministrativo, di cui erano espressione le «vicinanze generali», perché in campo giudiziario l'organizzazione istituzionale e la gerarchia delle competenze era diversa, dato che i consorti erano titolari della *gastaldia* e con essa del «giudizio di Tolmino». Dal canto loro i consorti si adoperavano per estendere la propria autorità anche in ambito amministrativo, tendendo quindi a una sorta di completa feodalizzazione del territorio di Tolmino sotto il loro potere, ma riconoscevano al consiglio di Cividale l'autorità di dirimere le loro vertenze con la popolazione di Tolmino in merito ai suoi diritti di autogoverno.

I rappresentanti tolminesi dimostrano una certa capacità di trattativa, o per lo meno la volontà di trattare l'accoglimento di alcune richieste con la concessione di sgravi, come nel caso in cui proposero di essere esonerati dalle consuete *rabotte* nella *braida* dominicale, ma anche di sfruttare le denunce mosse loro dai consorti per contrattaccare aprendo altri fronti, nel tentativo di risolvere altre questioni e di screditare gli stessi consorti davanti al consiglio di Cividale, evidenziandone soprusi e insipienze. In questo modo rivelano, per esempio, come i motivi d'attrito tra la popolazione rurale e i consorti investivano anche temi dal carattere eminentemente antif feudale, quali le recriminazioni in merito all'estensione delle *corvées*. Ma lo stesso timore, espresso dai consorti, che recandosi a Venezia a causa del sale gli emissari tolminesi potessero «trattare qualcosa contro gli stessi signori Consorti di Tolmino» è indice sufficiente per sostenere che in quegli anni la situazione fosse tesa. Lo dimostrano anche le tensioni riguardanti il carattere dei rapporti reciproci in senso stretto, ovvero l'attenzione all'affermazione e alla difesa della propria dignità e dell'onore da parte della popolazione rurale, che traspare da allocuzioni del tipo «ciò che è peggio, sferzandoli con molte minacce e grida ostili», o dalla richiesta che i condannati a pene pecuniarie fossero posti «in luogo e carcere dignitoso» e non «in fondo alla torre del castello come se fossero dei criminali», ma anche, e non da ultimo, dalla dichiarazione che avrebbero sì «onorato» i funzionari della Repubblica in visita a Tolmino, ma «per cortesia, e non per forza».

Sebbene in questa sede non sia possibile approfondire temi che emergono dall'analisi di questi documenti e che si propongono quasi da sé, come i rapporti tra i consorti di Tolmino e la comunità di Cividale, il confronto tra il si-

stema dell'autonomia locale in epoca veneta e in quella asburgica o la ricostruzione della storia dell'autogoverno nel territorio di Tolmino, piuttosto che la comparazione con le valli del Natisone, qualche conclusione può nondimeno essere tratta. Per prima cosa, sia gli eventi e il loro quadro temporale sia i caratteri delle dispute tra contadini e giurisdicenti a Tolmino richiamano, sotto diversi aspetti, questioni, vertenze ed espressioni di malcontento diffuse nella Patria del Friuli negli anni precedenti la rivolta del 1511¹⁵. Da questo punto di vista pare possibile ricondurre le tensioni registrate nel territorio di Tolmino nel contesto dei processi socioeconomici e dei movimenti di protesta contemporanei nel Friuli veneto, ricostruiti e interpretati da Furio Bianco.

Questi fatti possono inoltre gettare nuova luce sugli eventi che solo un anno più tardi avrebbero portato alla perdita dell'alta valle dell'Isonzo da parte veneta. Se, infatti, ancora nel febbraio del 1508 i consorti di Tolmino riuscirono a concludere con la popolazione un accordo in base al quale i tolminesi si impegnavano a difendere la Repubblica di Venezia e a fornire a tal fine 620 uomini armati, in tali circostanze risulta meno sorprendente che «quando giunse il momento decisivo, i nobili tolminesi dovettero difendere da soli con i loro servi il castello di fronte al generale austriaco, cui la popolazione diede una mano»¹⁶. Tolmino cadde il 13 settembre 1509, al secondo attacco¹⁷.

L'ultima conclusione è che bisogna retrodatare all'epoca veneta sia gli inizi del lungo e progressivo – oltre che indubbio, seppure ancora poco noto – processo di smantellamento dell'autonomia e dei diritti di autogoverno rurale, sia le origini della resistenza contadina e del ribellismo nel territorio di Tolmino. Ciò significa che la proverbiale inclinazione alla rivolta e a manifestare con decisione le proprie ragioni da parte dei tolminesi, non può essere ricondotta esclusivamente ai processi avviatisi e ai rapporti instauratisi in seguito all'inserimento dell'alta valle dell'Isonzo nel sistema istituzionale asburgico. Per questa ragione è necessario cercare un altro comune denominatore agli oltre due secoli di proteste e sollevazioni, che può essere individuato nella coerente, pervicace, incrollabile difesa dei propri diritti, privilegi, interessi e, in ultima analisi, del proprio onore e della propria dignità da parte della popolazione rurale di Tolmino. Un atteggiamento che essi stessi ben sintetizzarono con l'espressione *ex urbanitate, et non per vim*.

¹⁵ F. BIANCO, 1511. *La «crudel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Gorizia, Leg 2010.

¹⁶ S. RUTAR, *Zgodovina Tolminskega*, Gorica, Hilarijanska tiskarna 1882, ristampa Nova Gorica 1972, pp. 83-85. Riguardo alla mobilitazione della popolazione in difesa della Repubblica Rutar fa riferimento a FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia Raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, VII, Udine, Trombetti-Murero 1850-1879, p. 105.

¹⁷ CARLO MORELLI DI SCHOENFELD, *Istoria della Contea di Gorizia*, Gorizia 1855, ristampe Gorizia 1972 e 2003, libro I, pp. 30-31; RUTAR, *Zgodovina Tolminskega...* cit., pp. 83-85.